PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 154 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa";

Visti:

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

Premesso:

che la Città metropolitana di Roma Capitale è stata socia di Alta Roma Scpa con una partecipazione al capitale sociale del 7,27 %;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 245 del 21 luglio 2014, si è stabilito il recesso dalla partecipazione azionaria dell'Ente in Alta Roma Scpa, in considerazione delle dinamiche restrittive della spesa pubblica, nell'ambito di una revisione delle partecipazioni e dei relativi oneri finanziari (in primis la Finanziaria 2008 – L. n. 244/2007 art.3, comma 27- e la Finanziaria 2014 – L. n. 147/2013 art. 1 comma 560);

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 334, del 17 novembre 2014 sono stati formulati gli indirizzi relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie della società Alta Roma Scpa, previa determinazione del loro valore da parte della società, da attivare perché, in conformità alla normativa sopra richiamata, la partecipazione alla stessa non poteva essere ritenuta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

che in attuazione della deliberazione n. 334/14, il Servizio 1 del Dipartimento V dell'Ente, con nota prot. n. 156766/15 del 21/11/2014 richiedeva alla società Alta Roma Scpa la valutazione, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, delle quote possedute dalla allora Provincia di Roma, al fine di consentire all'Ente la cessione della propria partecipazione azionaria attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

che la società Alta Roma Scpa con nota prot. n. 11/15 dell'8 gennaio 2015 (acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 0001255/15 del 8 gennaio 2015) comunicava l'intenzione di non dare seguito alla richiesta di determinare il valore delle quote societarie della Città metropolitana di Roma Capitale (Ente subentrato alla Provincia di Roma *ex lege* n.56/2014);

che il Servizio 1 del Dipartimento V dell'allora Provincia di Roma con nota prot. n. 0051603/15 del 17 aprile 2015 comunicava quindi alla società Alta Roma Scpa la cessazione "ad ogni effetto" della partecipazione azionaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, chiedendo che venisse liquidata in denaro il valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile;

che la società Alta Roma Scpa con nota del 13 maggio 2015 (acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 0067208/15 del 13 maggio 2015) in risposta alla nota del Servizio 1- Dipartimento V del 17 aprile 2015, negava ogni automatica cessazione *ope legis* del rapporto sociale ex art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 considerando la Città metropolitana di Roma Capitale "tutt'ora socia di Alta Roma, sulla quale non grava pertanto alcun obbligo di liquidazione delle azioni detenute dalla Città metropolitana";

che la società Alta Roma Scpa nella medesima nota chiedeva quindi il versamento non solo dei contributi consortili di competenza dell'anno 2014, ma anche dell'acconto del 50% dei contributi consortili di competenza dell'anno 2015;

che alla suddetta nota della società Alta Roma Scpa ne succedevano altre (prot n. 203/15 del 11 giugno 2015 - acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 008359/15 del 11 giugno 2015; prot n. 207/15 dell'11 giugno 2015 - acquisita al protocollo della Città metropolitana n. 008399/15 del 11 giugno 2015) in cui la medesima sollecitava il versamento delle quote consortili considerando l'Ente socio a tutti gli effetti;

che la società Alta Roma Scpa per il pagamento delle predette quote ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale civile di Roma in data 27 novembre 2015 con n. 24747/2015 NRG 67786/15 nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito della notificazione del decreto n. 24747/2015 N.R.G. 67786/2015 con cui le era stato ingiunto di pagare ad Alta Roma Scpa la somma di Euro 340.246,47, oltre interessi e spese, per il contributo ordinario relativo all'anno 2014 nonché per l'acconto del contributo ordinario relativo all'anno 2015, ha promosso un giudizio di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale Ordinario di Roma;

Considerato:

che all'esito di tale procedimento giudiziario, il Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 20161/2018 N.R.G. 84856/2015 del 22.10.2018, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ha revocato il predetto decreto ingiuntivo e condannato la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento, in favore di Alta Roma Scpa, della minore somma di € 235.548,00 a titolo di contributo ordinario per il solo anno 2014, nonché degli interessi moratori dal 13.5.2015 fino al saldo effettivo e delle spese di lite, compensate per 1/3, nella misura di € 10.376,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge;

che il suddetto Tribunale ha accolto il motivo di opposizione concernente l'efficacia e*x lege* del recesso, per cui ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. 147/2013 il rapporto sociale si è estinto automaticamente a decorrere dall'1.1.2015 e pertanto da tale data nulla è più dovuto dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

che in data 12 novembre 2018 l'Avvocatura della CMRC ha trasmesso al dirigente del Servizio 1 del Dip. V la sentenza 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma con nota CMRC-0179930;

che avverso la sopracitata sentenza è stato proposto appello da parte di Alta Roma Scpa con atto di citazione notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale ed acquisito con Protocollo n. 67251 del 29.4.2019;

che la Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita in detto giudizio di appello chiedendo il rigetto della domanda dell'appellante e proponendo altresì appello incidentale volto alla riforma della sentenza n. 20161/2018 nel senso di riconoscere che nulla deve la Città metropolitana di Roma Capitale neppure in merito al contributo ordinario relativo all'anno 2014, con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi;

Premesso:

che con comunicazione a mezzo PEC dell'1.10.2020, acquisita con Protocollo CMRC-0139064 dell'1.10.2020, Alta Roma Scpa ha chiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento del contributo consortile per l'anno 2020 e per le annualità pregresse, stante la non definitività della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale Ordinario di Roma in ragione dell'appello proposto, ivi incluso l'importo di € 235.548,00 relativo al contributo 2014, maggiorato di € 15.140,70 per spese legali inclusi IVA e accessori di legge e di € 4.127,27 per interessi, per un totale di € 254.815,97, rappresentando altresì, con specifico riferimento a quest'ultimo importo, che in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione avrebbe proceduto ad esecuzione forzata in virtù di sentenza di condanna n. 20161/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma;

Considerato:

che, stante il disposto della suddetta sentenza 20161/2018, come sopra riportato, non si ravvisano gli estremi per procedere al pagamento del contributo consortile per l'anno 2020 e per le annualità pregresse, ad eccezione dei soli importi relativi all'anno 2014 al cui pagamento la Città metropolitana di Roma Capitale è stata espressamente condannata, in quanto tale sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* ed in sede di giudizio di appello l'Avvocatura dell'Amministrazione non ha ritenuto di richiedere la sospensione della sua esecutività;

che il mancato pagamento degli importi in questione esporrebbe la Città metropolitana di Roma Capitale al rischio di subire una procedura di esecuzione forzata così come preannunciato da Alta Roma Scpa nella sua comunicazione a mezzo PEC dell'1.10.2020, con aggravio di spese a suo carico;

che, in ogni caso, stante la pendenza dell'appello incidentale proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale come sopra evidenziato, tale pagamento deve ritenersi effettuato con riserva di eventuale ripetizione in esito al pronunciamento della Corte di Appello di Roma, qualora essa accogliesse il predetto appello incidentale che, come già detto, concerne sia il contributo ordinario relativo all'anno 2014 che le spese di giudizio di entrambi i gradi processuali;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza 20161/2018, il Servizio 1, al fine di evitare l'attivazione di procedure esecutive con aggravio di costi, con nota CMRC-0146039 del 14/10/2020 il Dirigente del Servizio 1 ha comunicato ad Alta Roma e allo Studio legale M. l'avvio dell'iter amministrativo per il pagamento del contributo anno 2014, degli interessi e delle spese di lite, chiedendo - nelle more del perfezionamento degli atti di liquidazione - di non avviare azioni esecutive o prodromiche all'esecuzione della sentenza in oggetto;

Considerato:

che la quota di contributo relativa all'anno 2014 di Euro 235.548,00 non rappresenta un debito fuori bilancio in quanto la somma era disponibile in bilancio a valere sul FPV 2014, e pertanto con separata determinazione dirigenziale ne è stata disposta la liquidazione;

che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 27/sezaut/2019 QMIG, risolvendo un contrasto tra diversi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, ha chiarito che anche per la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 "il pagamento deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

che le somme necessarie per il pagamento degli interessi moratori dal 13/05/2015 fino al saldo effettivo e delle spese di lite, compensate per 1/3, nella misura di euro 10.376,60, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge (per un totale di Euro 15.140,70), costituiscono un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

che le spese di lite compensate per 1/3 ammontano ad Euro 10.376,60, oltre rimborso forfettario, CP ed IVA come per legge, per un totale di Euro 15.140,70 come da fattura n. 42 del 15/11/2018 emessa dallo Studio legale M. a carico di Alta Roma Scpa per i servizi resi relativamente alla sentenza 20161/2018 e da Alta Roma regolarmente liquidate, in base alla copia di bonifico conservato agli atti del Servizio 1;

che la sentenza n. 20161/2018 condanna la CMRC al pagamento degli interessi moratori dal 13/05/2015 fino soddisfo;

che, come concordato tra le parti, gli interessi moratori al tasso di interesse legale decorrono dal 13/05/2015 al 02/11/2020 per un totale di Euro 4.146,61;

Preso atto:

che l'importo complessivo di Euro 19.287,31 (dato dalla somma delle spese di lite pari ad Euro 15.140,70 e degli interessi moratori pari ad Euro 4.146,61) trova copertura:

in riferimento alla richiesta di svincolo fondi inoltrata in data 13 ottobre 2020 al Servizio Controllo della Spesa della Ragioneria Generale, la quale ha fornito il 14/10/2020 il Numero di Prenotazione di Impegno 80205/2020 di Euro 19.287,31 sul capitolo 110012 (SENTEN); Esercizio Finanziario: 2020 e che lo stesso sarà liquidato successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio metropolitano;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3288 del 10/11/2020 il Servizio 1 del Dipartimento V ha prenotato l'impegno di spesa di Euro 19.287,31 per adempiere all'esecuzione della sentenza n. 20161/2018 del Tribunale di Roma, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 09.12.2020;

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data …….;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per le spese di lite di Euro 15.140,70 e gli interessi moratori di Euro 4.146,61, per un totale di Euro 19.287,31 rientrante nella fattispecie di

cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante dalla sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Ordinario di Roma;

2. di dare atto che la spesa di Euro 19.287,31 trova copertura finanziaria nel Capitolo 110012 (SENTEN) dato il Numero di Prenotazione di Impegno 80205/2020 e che la liquidazione avverrà successivamente alla esecutività della presente deliberazione;

3. di disporre che il Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale” del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002.